


PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447 del 26/10/95
e della L.R. n. 52 del 20 Ottobre 2000

Comune di Gassino Torinese

Provincia di Torino

Tecnici relatori: **ing. Rosamaria Miraglino**
 ing. Carlo Grippo
 prof. ing. Alfredo Sacchi

Relazione descrittiva – Novembre 2004



Indice

<i>Indice</i>	2
<i>Premessa</i>	3
<i>Riferimenti normativi</i>	5
<i>Modalità operative descritte dalle Linee Guida della Regione Piemonte</i>	10
<i>Fase 1 – Analisi delle N.T.A. del P.R.G.C. e bozza di zonizzazione</i>	13
<i>Fase 2 – Perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica</i>	20
<i>Fase 3 – Omogeneizzazione della classificazione acustica</i>	21
<i>Fase 4 – Inserimento delle fasce cuscinetto</i>	23
<i>Rilievi fonometrici</i>	26
<i>Analisi della situazione attuale di inquinamento acustico</i>	29
<i>Fasce di rispetto delle infrastrutture</i>	31
<i>Conclusioni</i>	34

Sez. 1

Premessa

- 1.1 Il Comune di Gassino Torinese copre un territorio di 20,45 km² con una popolazione di circa 8500 abitanti.
Il Comune di Gassino Torinese confina con i Comuni di Castiglione Torinese, Pavarolo, Settimo Torinese, Sciolze, Montaldo Torinese, Rivalba e San Raffaele Cimena.
- 1.2 Per provvedere agli adempimenti previsti dall'Art. 6 comma 1 lettera a) della Legge 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della L.R. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", l'Amministrazione del Comune di Gassino Torinese ha ritenuto opportuno dotarsi di un supporto tecnico specialistico affidando alla Società MAAC99 S.R.L., l'incarico per la predisposizione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale che qui si rassegna.
- 1.3 La redazione del presente elaborato è stata preceduta da attività preliminari, che si sono articolate attraverso le seguenti fasi operative:
- incontri preliminari dei tecnici e dei consulenti della società MAAC99 S.R.L. con i competenti tecnici degli uffici comunali,
 - analisi degli strumenti di governo del territorio esistenti:
 - Cartografia Tecnica Regionale scala 1:10.000;
 - P.R.G.C. in formato cartaceo in scala 1:5.000 approvato con D.G.R. 05/05/97 n.178 – 18983;
 - N.T.A. del P.R.G.C.
 - Piano Urbano del Traffico anno 2000;
 - Proposta di Zonizzazione Acustica redatta dall'A.R.P.A. nell'ambito del progetto DISIA 2;
 - Zonizzazioni Acustiche redatte dai Comuni limitrofi;
 - esame di dettaglio in collaborazione con i tecnici comunali delle aree di rilevante criticità dal punto di vista acustico (aree da tutelare o particolarmente rumorose);
 - campagna di rilievi fonometrici, effettuata durante il mese di Marzo 2004, in siti individuati dai tecnici come particolarmente significativi con riferimento alle analisi svolte e riassunte nei punti precedenti;
 - osservazioni pervenute nei 120 giorni successivi l'approvazione della Proposta di Zonizzazione Acustica con Delibera Consiliare n. 10 del 15/04/04 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 27/05/04;
 - terza e quarta Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Gassino approvate con D.G.R. n. 9-13113, pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 05/08/04.

- 1.4 Il presente studio e il conseguente Piano di Classificazione Acustica proposto sotto forma di tavola grafica a colori in scala 1:10.000, è stato elaborato alla luce delle indicazioni assumibili dalle Linee Guida per la classificazione acustica comunale individuate dalla L.R. 52/2000, art.3, comma 3, lett. a) ed emesse nell'agosto 2001 con Determinazione Dirigenziale pubblicata sul B.U.R.P. n° 33 del 14/08/2001.
- 1.5 Il Piano di Classificazione Acustica è stata elaborato e viene sottoscritto da:
- ing. Rosamaria Miraglino, competente in urbanistica;
 - ing. Carlo Grippo tecnico, competente in acustica ambientale (ric. Regione Piemonte n. A336);
 - prof. ing. Alfredo Sacchi, tecnico competente in acustica ambientale (ric. Regione Piemonte n. A217).

Sez. 2

Riferimenti normativi

- 2.1 La redazione di un Piano di Classificazione Acustica, vale a dire di un piano che suddivida il territorio comunale in zone acusticamente omogenee classificate in funzione delle attività antropiche presenti e degli indirizzi di programmazione del territorio ed attribuendo ad esse ben specifici limiti di livello acustico ammissibile, è la prima (Art. 6 comma 1 lettera a)) tra le competenze assegnate ai Comuni dalla Legge quadro 447/95; al secondo punto (Art. 6 comma 1 lettera b)) è fatto carico ai Comuni l'obbligo di provvedere al coordinamento degli strumenti urbanistici già in vigore con le determinazioni assunte in sede di deliberazione del Piano di Classificazione Acustica; al terzo punto (Art. 6 comma 1 lettera c)) è attribuito ai Comuni l'obbligo di provvedere alla predisposizione ove necessario di un piano di risanamento acustico.
- 2.2 L'Art. 6 comma 1 della Legge 447/95, che oltre ai tre punti prima elencati dettaglia ulteriori competenze comunali in particolare relativamente alle attività di controllo, di autorizzazione in deroga, di possibilità di adottare limiti più restrittivi, ecc., evidenzia come i Comuni siano chiamati a compiere un ruolo centrale e determinante nella lotta all'inquinamento acustico, che rappresenta nel sentire dei cittadini, come testimoniato da numerose indagini statistiche, uno degli aspetti considerato prioritario nella determinazione della qualità della vita.
- 2.3 Storicamente la valutazione e la disciplina dell'inquinamento acustico in ambiente esterno, e del disturbo prodotto all'interno degli ambienti abitativi ha trovato il suo primo inquadramento legislativo con il D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- 2.4 Ad oggi la disciplina vigente, per quanto non dissimile da quella introdotta con il D.P.C.M. 01/03/91, è invece la già citata Legge 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Poiché la L. 447/95 è una legge quadro, il dettaglio attuativo si è articolato in una pluralità di decreti, previsti dalla legge stessa e tuttora in fase di emanazione.
- 2.5 Per la valutazione e disciplina dell'impatto acustico esterno sono di interesse il D.M.A. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo", il D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", il D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", il D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione

dell'inquinamento acustico", il D.P.R. 18/11/98 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26/10/95, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", il D.M.A. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", e la Legge Regionale 20/10/00 n.52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"

2.6 Altro decreto attuativo della L. 447/95 di recente emanazione (D.P.R. n. 142 del 30/03/04) è quello relativo al contenimento e alla prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico stradale, mentre altri già emanati (relativi ad es. agli aeroporti ed al rumore da traffico aereo) non sono di interesse nel caso specifico.

2.7 Riprendendo quanto anticipato al punto 2.1, la Legge 447/95 ed il D.P.C.M. 14/11/97, definiscono i dettagli ed i limiti relativi alla suddivisione del territorio comunale ("zonizzazione") cui i Comuni devono provvedere, stabilendo per le zone sei distinte tipologie, dalla Classe I alla Classe VI, che vengono individuate con definizioni che tengono conto della destinazione d'uso (sia prevista che effettiva) degli spazi e degli edifici di ogni zona, nonché della densità abitativa e della presenza di attività artigianali/commerciali/industriali.

Il decreto 14/11/97 definisce inoltre per ogni classe gli specifici limiti acustici; la definizione dei limiti è effettuata attraverso tre tabelle, denominate "Valori limite di emissione", "Valori limite assoluti di immissione", "Valori di qualità".

I valori limite di emissione fanno riferimento al valore massimo emettibile da una singola sorgente (con riferimento agli insediamenti produttivi tale limite è identificabile come il valore massimo ammissibile di emissione acustica da parte di un singolo stabilimento industriale, misurato sul confine di proprietà).

I valori limite assoluti di immissione identificano il livello acustico massimo complessivo dovuto all'insieme di tutte le sorgenti presenti che immettono rumore in zona; esso ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 deve essere verificato "in corrispondenza degli spazi effettivamente goduti da persone e comunità", e rappresenta di fatto il livello massimo misurabile quando tutte le attività/sorgenti con influenza acustica sulla zona sono presenti.

I "valori di qualità", leggermente più bassi dei valori limite assoluti di immissione, rappresentano dei livelli-obiettivo cui devono tendere le Pubbliche Amministrazioni, da raggiungere nel tempo attraverso l'adozione di strumenti di programmazione del territorio e piani di bonifica.

2.8 I valori limite afferenti ai tre casi (emissione, immissione, qualità) sono tabellati per le sei classi e qui sotto riportati:

Tabella 1: Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 2: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3: Valori di qualità – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

2.9 Il D.P.C.M. 14/11/97 fornisce anche la definizione di “valore di attenzione” come il valore di livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori della precedente tabella 2 (valori limite assoluti di immissione), aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

- se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla precedente tabella 2 (valori limite assoluti di immissione). Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità.
- morosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Sostanzialmente la definizione di valore di attenzione sancisce che nelle zone ove si toccano stabilmente i livelli limite assoluti di immissione, o dove essi sono superati di 10 dB per almeno un'ora durante il giorno ovvero di 5 dB per almeno un'ora durante la notte, si intendono raggiunti i valori di attenzione, ovvero i valori che indicano la necessità di provvedere ad una bonifica.

- 2.10 Il già citato D.M.A. 16/03/98 specifica le modalità esecutive per le misure di verifica; i valori misurati sono penalizzati (aumentati) nel caso siano evidenziabili (secondo le modalità tecniche previste dal Decreto) nel rumore disturbante componenti tonali (penalizzazione + 3 dB), componenti in bassa frequenza (penalizzazione + 3 dB), componenti impulsive (penalizzazione + 3 dB). Le penalizzazioni sono cumulabili. Il decreto specifica che tali penalizzazioni non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
- 2.11 Oltre al rispetto dei valori limite di zona la L. 447/95, così come già il D.M. 1/3/91, sancisce che devono essere rispettati, all'interno degli ambienti abitativi, dei limiti differenziali, intendendosi con tale concetto la differenza di livello acustico misurata negli ambienti abitativi nei due casi di presenza e assenza della sorgente disturbante.
- 2.12 I limiti differenziali, stabiliti dal D.M. 14/11/97, art. 4, sono di 5 dB(A) in periodo diurno e di 3 dB(A) in periodo notturno. Tali limiti vanno verificati sia a finestre aperte che a finestre chiuse. Non si applicano, perché ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
- a) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- I limiti differenziali ai sensi del D.M.A. 11/12/96 non si applicano per le aziende produttive a ciclo continuo esistenti, sotto la condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione previsti per la zona.

- 2.13 Ai sensi dell'Art.14 della Legge Regionale n°52 del 20 Ottobre 2000 i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario provvedono ad adeguarsi o a presentare apposito piano di risanamento.
- 2.14 Il D.P.C.M. 05/112/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" pur non essendo strettamente attinente alla zonizzazione può esserne ritenuto un valido complemento, in quanto introduce dei limiti minimi di qualità acustica (isolamenti tra unità immobiliari e verso l'esterno) che gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati a nuovo, ed in funzione della categoria di appartenenza, devono rispettare; questo decreto può essere concettualmente visto come l'analogo in campo acustico della Legge 10 in campo termico.
- E' evidente che le caratteristiche acustiche passive degli edifici stabilite dal D.P.C.M. 05/12/97 sono un requisito necessario perché i limiti di zona previsti possano effettivamente corrispondere a soddisfacenti climi acustici all'interno degli edifici; diventa perciò importante la vigilanza degli uffici tecnici comunali sulla sua concreta applicazione da parte dei costruttori, in primo luogo rilasciando le licenze edilizie, richieste per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, condizionate al rispetto delle norme stabilite dal D.P.C.M. 05/11/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Sez. 3

Modalità operative descritte dalle Linee Guida della Regione Piemonte

- 3.1 Nella presente sezione sono brevemente illustrate le modalità operative prescritte dalle Linee Guida approvate con D.G.R. 06/08/01 n°85-3802 in attuazione della L.R. 52/2000, Art. 3, comma 3, lett. A, per la redazione dei piani di zonizzazione comunale. Tali modalità sono state correttamente utilizzate nell'ambito della classificazione acustica del Comune di Gassino Torinese.
- 3.2 I criteri per la classificazione acustica del territorio individuati dalle Linee Guida della Regione Piemonte sono fondati sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in essa svolte. Da tale presupposto conseguono i sei elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:
- la zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio, di conseguenza parte da quanto definito dagli strumenti urbanistici esistenti o in progetto integrandosi e coordinandosi con essi;
 - la zonizzazione tiene conto dell'attuale fruizione d'uso del territorio nei casi in cui la destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. non determini in maniera univoca la classe acustica;
 - la zonizzazione acustica prevede, solo per aree non completamente urbanizzate, il divieto di contatto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi valori assoluti di rumore che si discostano di più di 5 dB(A); ciò in concreto significa che devono essere evitati "salti di classe" (ovvero transizioni di più di una classe tra zone contigue) nelle aree in cui tale non ottimale situazione non sia già di fatto in essere per preesistenti insediamenti;
 - la zonizzazione non tiene conto della presenza delle infrastrutture dei trasporti; l'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti all'interno delle rispettive fasce di pertinenza è effettuata in un secondo tempo, e indipendentemente dalla classificazione acustica definita;
 - la zonizzazione privilegia le scelte più cautelative in materia di clima acustico al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro n. 447/95.
 - la facoltà di assegnare classi non contigue a zone tra loro contigue è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo i presenti criteri, ferma restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici

evidenziati nella prima classificazione in caso di successiva modifica o revisione della stessa.

3.3 L'applicazione del metodo richiede lo svolgimento delle seguenti fasi operative:

Fase 0 Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici.

Fase 1 Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. per la determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazioni d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica: in questa fase si procede alla elaborazione della bozza di zonizzazione acustica analizzando le diverse destinazioni d'uso del P.R.G.C. al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. del 14/11/97. Per le categorie omogenee d'uso del suolo per cui non è possibile l'identificazione univoca di classificazione acustica si procede a definire un intervallo di variabilità.

Fase 2 Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica: questa fase si basa su un'analisi territoriale diretta di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare una classe acustica univoca. In particolare vengono svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo delle porzioni di territorio interessate.

Fase 3 Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a pubblico spettacolo (a carattere mobile, temporaneo o all'aperto): l'omogeneizzazione è un processo mirato ad evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato, e provvede a raggiungere dimensioni minime di zona di almeno 12.000 m².

Fase 4 Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti: scopo di questa fase è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore ai 5 dB(A). Qualora siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate si deve procedere all'inserimento delle *fasce cuscinetto* di valore intermedio; ciò viene fatto anche quando una sola delle zone non è urbanizzata, un caso tipico essendo gli insediamenti industriali posti in zona di campagna, che vengono circondati da fasce cuscinetto per sancire la gradualità della transizione acustica ed evitare la possibilità di realizzare nel tempo insediamenti di accostamento critico (residenziali) in stretta prossimità. Il divieto di "salto di classe"

e quindi la necessità di inserimento di fasce cuscinetto, come già detto in sede di prima zonizzazione, non viene applicato nei casi in cui le effettive preesistenti destinazioni d'uso rendono non ovviabile questo accostamento critico; in tali casi la compatibilità dovrà essere verificata con effettivi rilievi strumentali e, se non verificata, dovrà essere predisposto un piano di bonifica a ciò finalizzato.

- 3.4 Nelle sezioni successive le citate fasi operative troveranno applicazione specifica alle realtà del Comune di Gassino Torinese. In dette sezioni saranno altresì forniti ulteriori dettagli sulle modalità operative proprie delle varie fasi sopra sommariamente descritte.

Sez. 4

Fase 1 – Analisi delle N.T.A. del P.R.G.C. e bozza di zonizzazione

4.1 Il P.R.G.C. del Comune di Gassino Torinese individua le categorie di aree e le destinazioni d'uso evidenziate in Tab. 4, in base al carattere prevalente dell'impianto urbanistico ed edilizio, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 1444/68.

Le principali destinazioni d'uso individuate sono:

- **Residenziali** comprendenti gli usi abitativi proprio e relative pertinenze;
- **Produttive** comprendono le attività di produzione artigianale e industriale con i servizi afferenti;
- **Terziarie** comprendono le attività terziarie e le pertinenze con i relativi servizi afferenti;
- **Agricole** comprendono le attività annesse alla coltivazione dei fondi alla conservazione dell'ambiente ed i servizi a queste afferenti;
- **Servizi** comprendono le attività di servizio pubbliche e di interesse pubblico (S1 servizi per l'istruzione dell'obbligo e del pre – obbligo, S2 servizi di interesse comune e sanitari, S3 spazi per il verde attrezzato, gioco e sport, S4 parcheggi, S5 spazi per gli insediamenti produttivi, S6 servizi per gli insediamenti commerciali – direzionali, F1 attrezzature per l'istruzione superiore, F2 attrezzature sanitarie ed ospedaliere, F3 parchi pubblici e servizi per l'ambiente).

Tabella 4: Elenco destinazioni d'uso del territorio del Comune di Gassino Torinese previste dal P.R.G.C.

TIPOLOGIA DI AREE	CLASSIFICAZIONE	DESTINAZIONI D'USO E DESTINAZIONI COMPATIBILI
A	Area a destinazione agricola	Usi agricoli, servizi di interesse comune e parcheggi.
AR	Nuclei agricoli	Residenza, usi agricoli, attività sociali e culturali e attività ricettive.
V	Ville dominicali	Residenza, commercio al dettaglio, attività sociali e culturali e attività ricettive.
B	Beni culturali	Residenza, attività sociali e culturali e attività ricettive e servizi comunali (scuole, servizi di interesse comune e sanitari, parcheggi, verde pubblico).

Ra	Centri storici	Residenza, commercio al dettaglio, attività sociali e culturali e attività ricettive e servizi comunali (scuole, servizi di interesse comune e sanitari, parcheggi, verde pubblico).
Rba	Residenziale di recupero	Residenza, commercio al dettaglio, attività sociali e culturali e attività ricettive
Reb	Residenza economica	Residenza, commercio, servizi comunali
Rbm	Residenziale di recupero	Residenza, commercio al dettaglio, attività sociali e culturali e attività ricettive
Rbr	Residenziale di ristrutturazione urbanistica	Residenza, servizi comunali (verde pubblico e parcheggi) coltivazione di terreni agricoli
RTc	Residenziale e terziaria di completamento	Residenza, commercio al dettaglio, attività sociali e culturali e attività ricettive e servizi comunali (scuole, servizi di interesse comune e sanitari, parcheggi, verde pubblico).
Rcm	Residenziale di completamento	Residenza, commercio al dettaglio, attività ricettive e servizi comunali (parcheggi, verde pubblico)
Rcb	Residenziale di completamento	Residenza e commercio al dettaglio
Rnm	Residenziale di nuovo impianto a media densità	Residenza, commercio al dettaglio, attività ricettive e servizi comunali (scuole, servizi di interesse comune e sanitari, parcheggi, verde pubblico)
RI	Insedimenti residenziali in area impropria	Possibilità di trasformazione conforme alla realtà circostante
Pb	Produttiva esistente	Produttiva
Pc	Produttiva di completamento	Produttiva

Pi	Insedimenti produttivi in area impropria	Possibilità di trasformazione conforme alla realtà circostante
Pe	Attività estrattive	Attività estrattiva
S	Aree per attrezzature e servizi comunali	Servizi comunali (scuole, servizi di interesse comune e sanitari, parcheggi, verde pubblico)
F	Aree per attrezzature di interesse generale	Attrezzature pubbliche e private per istruzione sanitarie e sportive

4.2 Per l'individuazione delle zone appartenenti alle diverse classi acustiche si è fatto riferimento alla classificazione delle aree definite dal D.P.C.M. 14/11/97 attraverso le seguenti definizioni:

- **Classe I - Aree Particolarmente Protette:** rientrano in questa classe le aree per le quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di interesse urbanistico, parchi pubblici ecc..
- **Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
- **Classe III – Aree di tipo misto:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali. Rientrano in questa classe le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- **Classe IV – Aree di intensa attività umana:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- **Classe V – Aree prevalentemente industriali:** rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

- **Classe VI – Aree esclusivamente industriali:** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

4.3 Dall'analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. (in particolare dalla lettura dall'art. 21) si sono determinate le corrispondenze tra categorie omogenee di uso del suolo e classi acustiche. Per i casi in cui non è stato possibile determinare una corrispondenza univoca si è provveduto a determinare un intervallo di variabilità per la classificazione acustica, rimandando alle fasi successive del lavoro la completa identificazione.

In questa fase la classificazione acustica avviene tenendo conto solo degli insediamenti abitativi e lavorativi e non delle infrastrutture stradali e ferroviarie in linea con le linee guida per la classificazione acustica del territorio.

Va notato, infine, che la zonizzazione deve interessare l'intero territorio comunale.

La tabella sottostante (Tab. 5) riporta l'identificazione delle corrispondenze tra le categorie omogenee di uso del suolo definite dal P.R.G.C. del Comune di Gassino Torinese e le classi acustiche.

Detta tabella è stata redatta dai tecnici competenti redattori del presente piano sulla base delle definizioni di classe di cui al D.P.C.M. 14/11/97 (vedi paragrafo precedente).

Tabella 5:
Corrispondenza tra le categorie di uso del suolo e le classi acustiche

TIPOLOGIA DI AREE	CLASSIFICAZIONE	DESTINAZIONI D'USO E DESTINAZIONI COMPATIBILI	CLASSE ACUSTICA CORRISPONDENTE
A	Area a destinazione agricola	Usi agricoli, servizi di interesse comune e parcheggi.	III
AR	Nuclei agricoli	Residenza, usi agricoli, attività sociali e culturali e attività ricettive.	III
V	Ville dominicali	Residenza, commercio al dettaglio, attività sociali e culturali e attività ricettive.	III

B	Beni culturali	Residenza, attività sociali e culturali e attività ricettive e servizi comunali (scuole, servizi di interesse comune e sanitari, parcheggi, verde pubblico).	I, II, III
Ra	Centri storici	Residenza, commercio al dettaglio, attività sociali e culturali e attività ricettive e servizi comunali (scuole, servizi di interesse comune e sanitari, parcheggi, verde pubblico).	I, III
Rba	Residenziale di recupero	Residenza, commercio al dettaglio, attività sociali e culturali e attività ricettive	II, III
Reb	Residenza economica	Residenza, commercio, servizi comunali	II, III
Rbm	Residenziale di recupero	Residenza, commercio al dettaglio, attività sociali e culturali e attività ricettive	II, III
Rbr	Residenziale di ristrutturazione urbanistica	Residenza, servizi comunali (verde pubblico e parcheggi) coltivazione di terreni agricoli	II, III
RTc	Residenziale e terziaria di completamento	Residenza, commercio al dettaglio, attività sociali e culturali e attività ricettive e servizi comunali (scuole, servizi di interesse comune e sanitari, parcheggi, verde pubblico).	I, III, IV
Rcm	Residenziale di completamento	Residenza, commercio al dettaglio, attività ricettive e servizi comunali (parcheggi, verde pubblico)	II, III
Rcb	Residenziale di completamento	Residenza e commercio al dettaglio	II, III

Rnm	Residenziale di nuovo impianto a media densità	Residenza, commercio al dettaglio, attività ricettive e servizi comunali (scuole, servizi di interesse comune e sanitari, parcheggi, verde pubblico)	I, II, III
RI	Insedimenti residenziali in area impropria	Possibilità di trasformazione conforme alla realtà circostante	?
Pb	Produttiva esistente	Produttiva	V, VI
Pc	Produttiva di completamento	Produttiva	V, VI
Pi	Insedimenti produttivi in area impropria	Possibilità di trasformazione conforme alla realtà circostante	?
Pe	Attività estrattive	Attività estrattiva	VI
S	Aree per attrezzature e servizi comunali	Servizi comunali (scuole, servizi di interesse comune e sanitari, parcheggi, verde pubblico)	?
F	Aree per attrezzature di interesse generale	Attrezzature pubbliche e private per istruzione sanitarie e sportive	?

4.4 Le corrispondenze individuate sono state oggetto di verifica in corso di sopralluogo, come evidenziato in seguito, in particolare per le aree ad elevata saturazione. L'individuazione delle porzioni di territorio interessate è avvenuta anche per mezzo dell'analisi della cartografia a disposizione (C.T.R. in scala 1:10.000).







4.5 Quanto sopra ha permesso di elaborare una prima bozza di piano di zonizzazione acustica.
Nella redazione di tale bozza sono state adottate le seguenti scelte e cautele:

- I luoghi di cura e riposo, le aree scolastiche e i luoghi di culto sono stati ascritti in classe I, con limiti assoluti di livello acustico diurno e notturno rispettivamente di 50 e 40 dB(A).
- I cimiteri presenti nel territorio comunale sono stati ascritti in classe I.
- Una gran parte del territorio comunale è adibito ad area agricola dove si svolgono lavorazioni del terreno come semina, taglio e raccolta o allevamento di bestiame. Tali aree sono state ascritte alla classe III.

4.6 In linea generale si è cercato di incentivare un indirizzo di tutela della quiete valorizzando le qualità residenziali e ricreative presenti nel territorio anche considerando l'attuale livello di inquinamento acustico del Comune valutato attraverso una campagna di monitoraggi e sostanzialmente attribuibile al traffico veicolare.

4.7 Nella successiva Tabella 6 vengono riportate le indicazioni in merito alle assegnazioni dei colori riportati in cartografia con le rispettive classi acustiche:

Tabella 6: Assegnazione dei colori

Classe	Tipologia	Tratteggio	Limiti di emissione Leq dB(A) diurno/notturno	Limiti di immissione Leq dB(A) diurno/notturno
I	Aree protette		45/35	50/40
II	Aree prevalentemente residenziali		50/40	55/45
III	Aree di tipo misto		55/45	60/50
IV	Aree di intensa attività umana		60/50	65/55
V	Aree prevalentemente industriali		65/55	70/60
VI	Aree esclusivamente industriali		65/65	70/70

Sez. 5

Fase 2 – Perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica

5.1 Obiettivo della successiva fase metodologica è l'identificazione della classificazione acustica per le:

- categorie omogenee d'uso del suolo per cui è stato possibile solo identificare un intervallo di variabilità della classe acustica;
- aree urbanizzate per le quali la destinazione d'uso non coincide con l'attuale fruizione del suolo.

Tale operazione è stata svolta attraverso un computo quantitativo degli attuali valori dei parametri riferiti agli insediamenti urbanistici e considerati nelle definizioni delle classi acustiche e nei casi in cui ciò non è stato possibile attraverso l'osservazione diretta del territorio.

In particolare è stato necessario effettuare un primo sopralluogo conoscitivo dopo aver individuato le corrispondenze tra le categorie d'uso del suolo e le classi acustiche per verificare le effettive fruizioni d'uso del territorio e potere eliminare, almeno in parte, i casi di corrispondenza non univoca tra categorie omogenee di uso del suolo e classi acustiche.

Ciò ha permesso di attribuire a zone appartenenti a determinate tipologie di aree una classe ben definita tramite l'osservazione oggettiva del territorio comunale.

Sopralluoghi effettuati nel territorio del Comune di Gassino Torinese hanno avuto i seguenti obiettivi principali:

- analisi diretta degli insediamenti insistenti sull'area del centro storico;
- valutazione dello sviluppo delle attività commerciali, artigianali ed industriali lungo la S.S. 590;
- verifica dell'esistenza di edifici adibiti ad uso residenziale inseriti in aree con destinazione industriale predominante;
- valutazione dell'uso del suolo dei principali parchi cittadini;
- raccolta della documentazione fotografica di supporto;
- controllo della corrispondenza tra gli assi stradali esistenti e la situazione riportata in cartografia regionale.

Sez. 6

Fase 3 – Omogeneizzazione della classificazione acustica

6.1 Al fine di evitare una eccessiva parcellizzazione della classificazione acustica, aspetto critico per la compatibilità acustica delle aree contigue, si è provveduto ad effettuare un processo di omogeneizzazione del territorio per quanto riguarda la classe acustica secondo le indicazioni delle Linee Guida.

Omogeneizzare un'area con una o più aree contigue, di differente classe acustica significa assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree. L'unità territoriale di riferimento è l'isolato cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità geomorfologiche.

Il processo di omogeneizzazione all'interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 m² in modo che l'unione di questo con i poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore di 12.000 m² (ipotetico valore minimo atto a garantire la compatibilità acustica tra una sorgente di rumore posta al centro dell'area di classe superiore e il confine dell'area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari all'intero isolato.

L'omogeneizzazione di due o più aree contigue è stata effettuata, fermo restando quanto sopra, secondo i criteri per la classificazione acustica del territorio (L.R. 52/2000, Art. 3, comma 3, LETT. A):

- le aree poste in classe I non sono state modificate nella fase di omogeneizzazione.
- quando le aree contigue da omogeneizzare differivano di più di un salto di classe o la più estesa di esse risultava avere una superficie inferiore al 70% dell'unione tra esse la classe risultante è stata stimata computando la miscela delle caratteristiche insediative delle aree in relazione alle definizioni delle classi del D.P.C.M. 14/11/97.

6.2 Per il Comune di Gassino Torinese, grazie all'analisi svolta in fase di sopralluoghi conoscitivi e agli incontri con i tecnici comunali, non sono state rilevate aree di dimensioni inferiori ai 12.000 m² da omogeneizzare.

- 6.3 In questa fase sono state altresì individuate le aree destinate a spettacolo di carattere temporaneo quali mostre, mercati concerti e manifestazioni varie e cioè:
- Area mercataria di via Foratella;
 - Piazza Angelo Santieri;
 - Piazza Antonio Chiesa;
 - Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.
- 6.4 Deroghe autorizzate dalle Autorità locali: poiché nella vita di una comunità possono prodursi eventi temporanei relativamente ai quali il rispetto dei limiti acustici di zona non è possibile per motivi tecnici, la Legge 52 Regione Piemonte, riconfermando la Legge 447/95, assegna ai Comuni la facoltà di dare autorizzazioni in deroga ai limiti in vigore limitatamente ad eventi a carattere temporaneo: tale autorizzazione in deroga viene data su richiesta dell'interessato, il quale è tenuto a presentare a corredo della domanda una valutazione previsionale di impatto che quantifichi i tempi e i livelli di supero per cui chiede autorizzazione; l'autorizzazione se accordata dovrà contenere la definizione dei limiti derogati concessi, ovvero in particolare i limiti temporali (calendario e fasce orarie) e livelli sonori previsti; tipicamente tale procedura si riferisce a concerti all'aperto o altre manifestazioni estemporanee e a lavori temporanei rumorosi (cantieri di demolizione o ad edificare); eventuali attività rumorose a cadenza regolare (mercati, carnevale, ecc.) potranno essere autorizzati e regolamentati in deroga anche in via continuativa da un unico provvedimento dell'Autorità comunale, valido per ogni ricorrenza dell'evento fino a revoca.

Sez. 7

Fase 4 – Inserimento delle fasce cuscinetto

- 7.1 Lo scopo di questa fase è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori limite differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”), vale a dire che presentano nella transizione un “salto di classe”. Tale divieto può essere derogato solo in caso di prima zonizzazione, prendendo atto di preesistenti destinazioni d’uso che giustifichino la deroga in forza dello stato di fatto; va in ogni caso applicato alle aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del Piano di Classificazione Acustica. Viene applicato anche quando una delle due zone, pur avendo una preesistente destinazione d’uso, non è urbanizzata né edificata (caso tipico nel contatto tra una zona industriale e la campagna coltivata). In virtù di questo divieto qualora al termine della fase precedente (“Omogeneizzazione della classificazione acustica”) siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si procede all’inserimento delle cosiddette “fasce cuscinetto”. Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri. Negli accostamenti critici tra aree non ancora urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto e ad ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l’accostamento critico.
- 7.2 Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti regole generali:
- non possono mai essere inserite all’interno di aree poste in Classe I;
 - non vengono mai inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l’accostamento critico;
 - possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un’area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12,5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m);
 - non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell’area in cui vengono incluse;
 - nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l’accostamento critico verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all’area più sensibile.

7.3 Le fasce cuscinetto vengono inserite con le seguenti modalità operative:

- accostamento critico tra due aree non urbanizzate:
 - per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all'interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area con classe più elevata.
- accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate:
 - resta valido quanto indicato nel caso di aree non urbanizzate.

7.4 Nel caso specifico del Comune di Gassino Torinese sono stati individuati i seguenti accostamenti critici per i quali sono state inserite le fasce cuscinetto:

- aree produttiva lungo la S.S. 590 ascritta alla classe V per la quale è stata inserita una fascia cuscinetto di 50 metri di classe IV;
- area residenziale Rbm1 ascritta alla classe III per la quale è stata inserita una fascia cuscinetto di 50 metri di classe IV per evitare l'accostamento critico con la vicina area produttiva ascritta alla classe V;
- area di cava ascritta alla classe VI per la quale sono state inserite due fasce cuscinetto, una di classe V e una di classe IV di 50 metri ciascuna;
- fasce di rispetto cimiteriali per i tre cimiteri presenti sul territorio comunale (Gassino, frazione di Bardassano e frazione di Bussolino) ascritte alla classe II;
- area al confine con il Comune di Castiglione: per evitare l'accostamento critico con l'area di classe I è stata inserita una fascia cuscinetto di 50 metri all'interno del Comune di Gassino;
- area al confine con il depuratore Po – Sangone ascritto alla classe VI e appartenente al Comune di Castiglione Torinese: per evitare l'accostamento critico con l'area di classe VI sono state inserite due fasce cuscinetto di 50 metri di classe V e di classe IV all'interno del Comune di Gassino.

7.5 Si evidenziano degli accostamenti critici rimasti dopo la fase di omogeneizzazione ed inserimento delle fasce cuscinetto non eliminabili a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio, in particolare:

- area produttiva ascritta in classe V lungo la S.S. 590 confinante con una zona residenziale ascritta alla classe III;
- sono inoltre presenti accostamenti critici tra aree ascritte alla classe I (luoghi di culto e di riposo, giardini e edifici scolastici) e il territorio circostante classificato in classe III in base all'effettiva destinazione

d'uso del suolo: tali accostamenti critici non sono stati eliminati per le preesistenti destinazioni d'uso del territorio.

Sez. 8

Rilievi fonometrici

8.1 Sono stati effettuati una serie di rilievi fonometrici nel mese di Marzo 2004 in siti individuati dagli scriventi tecnici competenti come rappresentativi del clima acustico del Comune di Gassino Torinese. Sono state individuate cinque postazioni di misura riepilogate nella tabella seguente.

Tabella 7: Ubicazione postazioni di misura

Postazione n°	Ubicazione	Tipo misura
1	Strada interna su Strada Chivasso	SPOT
2	Strada interna su Strada Chivasso	SPOT
3	Corso Italia 29	SPOT
4	Via S. Pietro angolo Strada Bussolino	SPOT
5	Via Don Camillo Ferrero	SPOT

Le misure di tipo spot ripetute due volte durante il giorno, hanno avuto una durata di 15 minuti prima ciascuna, durata idonea alla stabilizzazione del livello equivalente di pressione sonora.

L'altezza del microfono rispetto al piano di calpestio è stata scelta pari a 4 metri, in linea con le indicazioni del Decreto 16/03/98 e corrispondente all'incirca all'altezza delle finestre del primo piano degli edifici.

Con i rilievi fonometrici sono stati acquisiti i seguenti dati:

- livello sonoro equivalente ponderato "A" indicato come L_{eq} ;
- livelli statistici ponderati "A" L_1 , L_5 , L_{50} , L_{90} , L_{95} , L_{99} che corrispondono ai livelli superati rispettivamente per il 1%, 5%, 50%, 90%, 95% e 99% del tempo di misura;

Il livello sonoro ponderato "A" rilevato durante le misure è conforme alle definizioni del D.M.A. 16/03/98 Allegato A, Punto 8 e corrisponde alla formula:

$$L_{Aeq,t} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^t \frac{P_A^2(t)}{P_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove:

$L_{Aeq,t}$ è il livello equivalente riferito al tempo di misura T;

$P_A(t)$ è la pressione sonora espressa in Pascal;

$P_0(t)$ è la pressione sonora di riferimento pari a 20 mPa.

- 8.2 Non sono state effettuate misure spot in periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) in quanto non sono state evidenziate criticità legate a rumorosità di tipo produttivo/industriale.
- 8.3 Nella tabella seguente (Tabella 8) sono riportati i risultati dei rilievi fonometrici eseguiti al fine di valutare il clima acustico del Comune di Gassino Torinese in aree interessate da insediamenti per servizi pubblici di interesse collettivo, aree con presenza di soggetti particolarmente tutelabili (aree per istruzione/riposo e di pregio storico/architettonico), aree ad uso residenziale con elevata densità abitativa e aree interessate da insediamenti produttivi in esercizio, indicando:
- l'identificazione della postazione di misura;
 - l'ubicazione della postazione di misura;
 - la data di misura;
 - l'ora di inizio del rilievo;
 - il livello statistico L95;
 - il valore di L_{eq} rilevato e approssimato a 0.5 dB(A) come previsto dall'Allegato B punto 3 del D.P.C.M. 01/03/91 indicato in tabella come L_{eq} ed espresso in dB(A);
 - il valore di L_{eq} totale per il periodo diurno (ottenuto come media dei due valori misurati);
 - i valori limite di immissione diurni (L_{eq} in dB(A)).

Tabella 8 - Risultati dei rilievi fonometrici

Post/classe	Ubicazione	Data	Ora	L95 dB(A)	Leq dB(A)	Leq totale dB(A)	Valori limite di immissione diurni Leq in dB(A)
1/VI	Strada interna su Strada Chivasso	25/03/04	10:04	55.5	58.0	57.8	70
		25/03/04	14:23	55.8	57.5		
2/VI	Strada interna su Strada Chivasso	25/03/04	10:32	49.9	56.0	54.8	70
		25/03/04	14:44	48.7	53.0		
3/III	Corso Italia 29	25/03/04	11:13	52.1	62.5	61.8	60
		25/03/04	15:13	48.7	61.0		
4/I	Via S. Pietro angolo Strada Bussolino	25/03/04	11:47	56.4	69.0	67.8	50
		25/03/04	15:34	52.0	66.0		
5/II	Via Don Camillo Ferrero	25/03/04	12:11	32.7	49.5	50.6	55
		25/03/04	15:55	37.0	51.5		

Sez. 9**Analisi della situazione attuale di inquinamento acustico**

9.1 Per meglio evidenziare l'importanza dell'inquinamento da traffico nella seguente tabella (tabella 10) si riporta per ciascuna delle postazioni di misura spot influenzate dal rumore da traffico stradale l'incremento del livello sonoro attribuibile al rumore da traffico, rispetto al rumore continuo che investe le aree in esame; tale incremento è stato calcolato attraverso la sottrazione del livello statistico L_{95} dal corrispondente valore di Leq in dB(A); per livello statistico L_{XX} si intende il rumore superato per il XX% del tempo di misura; il livello L_{95} corrisponde allora al livello superato per il 95% del tempo di misura, ovvero non superato per il 5% del tempo di misura, quindi sostanzialmente al rumore del 5% più silenzioso del tempo di misura, e può essere considerato corrispondente al rumore in zona in assenza di veicoli, supponendo verificata la condizione che per almeno il 5% del tempo la misura non sia stata influenzata dal transito di veicoli.

Tabella 10: Contributo del rumore da traffico

Post	Ubicazione	Data	Ora	Leq – L95 in dB(A)
1	Strada interna su Strada Chivasso	25/03/04	10:04	2.5
		25/03/04	14:23	1.7
2	Strada interna su Strada Chivasso	25/03/04	10:32	6.1
		25/03/04	14:44	4.3
3	Corso Italia 29	25/03/04	11:13	10.4
		25/03/04	15:13	12.3
4	Via S. Pietro angolo Strada Bussolino	25/03/04	11:47	12.6
		25/03/04	15:34	14.0
5	Via Don Camillo Ferrero	25/03/04	12:11	16.8
		25/03/04	15:55	14.5

9.2 Le misure effettuate in zone industriali propriamente dette evidenziano livelli significativamente contenuti rispetto ai limiti stessi. In generale è stata evidenziata un pesante supero dei limiti nel concentrico urbano lungo la via San Pietro utilizzata dal traffico veicolare e pesante per l'attraversamento della città mentre una non pesante conformità è stata rilevata lungo Corso Italia; in ogni caso gli unici superi rilevati sono dovuti al traffico stradale. Il recente D.P.R. n. 142 del 30/03/04 relativo al contenimento e alla prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico stradale

fissa delle fasce di rispetto (in base classificazione delle strade Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e s.m.i.) con propri limiti di immissione che andranno a sovrapporsi a quelli di zonizzazione (come esplicitato nella successiva sezione 10); sarebbe opportuno che laddove vi sia il supero dei limiti le Autorità comunali iniziassero a studiare le possibili mitigazioni, che possono andare da provvedimenti restrittivi della circolazione, all'intensificazione dei controlli che la legge prevede che i vigili urbani debbano effettuare, alla predisposizione di nuovi assi di scorrimento e circonvallazione.

9.3 Conclusivamente si può affermare che l'attuale clima acustico del Comune di Gassino Torinese appare sostanzialmente contenuto nei limiti; questo è principalmente dovuto ad una giusta programmazione del territorio.

Gli insediamenti industriali ed artigianali presenti sul territorio comunale evidenziano un impatto acustico sostanzialmente contenuto nei limiti per cui appaiono compatibili con la vocazione qualitativa della Città.

Sez. 10

Fasce di rispetto delle infrastrutture

10.1 Per le infrastrutture stradali le fasce territoriali di competenza sono fissate dal D.P.R. 142 del 30/03/04, decreto attuativo della Legge 447/95.

Le fasce di pertinenza sono calcolate a partire dal confine stradale per ciascun lato dell'infrastruttura; a seconda della classificazione delle infrastrutture stradali varia la larghezza della fascia di pertinenza e i limiti di immissione del rumore, in particolare:

- Per le infrastrutture di nuova realizzazione valgono i limiti riepilogati in Tabella 11;
- Per infrastrutture stradali esistenti e assimilabili valgono i limiti riepilogati in Tabella 12.

Tabella 11: Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 12: Strade esistenti e assimilabili

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

10.2 Con l'inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie le aree in prossimità delle infrastrutture viarie vengono ad avere due classificazioni acustiche:

- Una prima dipendente dalla tipologia dell'infrastruttura confinante, che fissa i limiti acustici per il rumore prodotto dall'infrastruttura stessa;
- Una seconda definita attraverso il P.R.G.C. e le successive modifiche quantitative e qualitative, che determina i limiti acustici per tutte le altre sorgenti presenti sul territorio.

Sez. 11

Conclusioni

11.1 Vista l'assenza di infrastrutture ferroviarie risulta così ultimato il Piano di Classificazione Acustica, che viene allegato alla presente relazione sotto forma di elaborato grafico così composto:

- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II in scala 1:10.000 (TAV 1);
- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III in scala 1:10.000 (TAV 2);
- Piano di Classificazione Acustica Comunale in scala 1:10.000 (TAV 3);
- Piano di Classificazione Acustica Comunale – Particolare Zona Centrale in scala 1:5.000 (TAV 4).